

IMPOSTE E TASSE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Controllo delle nuove partite Iva con elementi di rischio

Sono stati individuati gli elementi di rischio alla base del controllo delle partite Iva nuove o già esistenti con brevi cicli di vita, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

L'attribuzione del numero di partita Iva determina l'esecuzione di **riscontri automatizzati** per l'individuazione di elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. La misura, prevista **dall'art. 1, c. 148 L. 29.12.2022 n. 197**, va ad aggiungersi al presidio già esistente nell'ottica di potenziamento degli strumenti di analisi.

In tale contesto, il **provvedimento 16.05.2023, n. 156803** ha definito criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio e il controllo delle nuove partite Iva. L'attenzione è principalmente rivolta alle **partite Iva di nuova attribuzione**, caratterizzate da **brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività**, associati al **sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte**.

Sono altresì ricomprese nei controlli le **partite Iva già esistenti** e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano a operare con le caratteristiche innanzi dette.

La valutazione dei rischi è prioritariamente orientata su **elementi di rischio : riconducibili al titolare** della ditta individuale, al lavoratore autonomo o **al rappresentante legale** di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo; relativi alla **tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività**, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive; relativi alla **posizione fiscale del soggetto titolare** della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie. L'ufficio competente, indicando i profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità riscontrati, **invita a comparire di persona** i soggetti interessati per fornire chiarimenti ed eventuale documentazione a dimostrazione dell'assenza dei profili di rischio.

Il **provvedimento di cessazione della partita Iva** è notificato, al contribuente che non ottemperi all'invito dell'ufficio o non fornisca gli elementi giustificativi, contestualmente all'irrogazione della **sanzione amministrativa pari a 3.000 euro** (di cui all'art. 11, c. 7-quater D.Lgs. 18.12.1997, n. 471). Tale provvedimento comporta anche **l'esclusione dalla banca dati Vies** dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla **data di registrazione**, in anagrafe tributaria, della notifica del provvedimento che è emesso dall'ufficio territorialmente competente ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 ossia l'ufficio provinciale dell'Iva nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

L'eventuale **richiesta di attribuzione della partita Iva successivamente** al provvedimento di cessazione deve essere accompagnata da una **polizza fideiussoria** o da una **fideiussione bancaria** a favore dell'Amministrazione Finanziaria della durata di 3 anni e per un importo, in ogni caso, **non inferiore a 50.000 euro** (secondo il modello allegato al provvedimento n. 156803/2023). La fideiussione è prestata a favore del Direttore Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva.